



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE DEI CAMPI DA
CALCIO A 7 GIOCATORI (VIA BERNINA) ED A 11 GIOCATORI (VIA PINETA)

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno _____ del mese di _____ in Borno e nella residenza municipale

TRA

Il **COMUNE DI BORNO**, con sede in piazza Giovanni Paolo II, 1 a Borno (BS), C.F. 00701670176, che nel proseguo della presente convenzione verrà chiamato per brevità "Comune" o "Concedente", rappresentato dall'Arch. Francesco Nicolini, C.F. NCLFNC84C14D969M, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico giusto Decreto Sindacale n. 02 del 16.05.2023, domiciliato per la carica presso la sede municipale, che dichiara di agire nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta;

E

l'**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA / ASSOCIAZIONE / SOCIETA'** _____ con sede legale a _____ via _____ - C.F. _____ - P.IVA _____, rappresentata dal/la Sig./ra _____ in qualità di legale rappresentante, che nel proseguo della presente convenzione verrà chiamata per brevità "Concessionario".

PREMESSO:

- che il Comune di Borno è proprietario degli impianti sportivi costituiti dai campi da calcio dettagliati al successivo art. 01;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Disciplinare operativo per la concessione in uso e l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Borno" e contestualmente sono state date indicazioni al Responsabile del Servizio Tecnico per avviare le procedure d'affidamento della gestione degli impianti in oggetto;

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it



- che gli impianti sportivi in questione sono privi di rilevanza economica, come attestato dalla relazione del Servizio Tecnico comunale prot. 4582 del 24.04.2025;
- che pertanto, ai sensi dell'art.8 punto B.1 del citato Disciplinare, si è provveduto a definire una concessione strumentale di bene pubblico: con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99 del 03.05.2025 è stato quindi approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di un soggetto a cui affidare detta concessione.

VISTI:

- l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 14.12.2006, n. 27, il quale prevede che gli Enti Locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad Associazioni, Fondazioni, Aziende Speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite;
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 28.02.2021, n. 38, il quale prevede che nei casi in cui l'Ente Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

CONSIDERATO che la concessione e la gestione dei campi sportivi in oggetto è necessaria al regolare funzionamento degli stessi, aspetto che contribuisce alla valorizzazione del territorio di Borno, con finalità sportive e sociali, ed offre un'opportunità per residenti e villeggianti di fruire di spazi pubblici attrezzati.

Tutto ciò premesso, che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 01 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la concessione strumentale dei seguenti impianti sportivi, privi di rilevanza economica:

- campo da calcio a 7 giocatori in manto sintetico, situato in via Bernina a Borno (BS), avente illuminazione dedicata, recinzione e blocco spogliatoi in adiacenza;
- campo da calcio ad 11 giocatori in manto erboso, situato in via Pineta a Borno (BS) avente illuminazione dedicata, recinzione e blocco spogliatoi in adiacenza.

Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e

funzionali dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.

Ai fini della presente convenzione, come concessione strumentale si intende la custodia, la pulizia, la minuta manutenzione e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo degli impianti sportivi e delle relative attrezzature. Questa modalità si caratterizza per l'utilizzo del bene pubblico da parte del concessionario, senza che si realizzi un servizio pubblico prevalente. L'oggetto del contratto è dunque l'uso del bene pubblico, con la manutenzione straordinaria che rimane a carico del Comune.

Sono esclusi dalla presente convenzione gli utilizzi degli impianti oggetto di convenzione effettuati dalle scuole del territorio durante l'orario scolastico.

ARTICOLO 02 – OBIETTIVI E SCOPO

Le finalità che il Comune intende perseguire tramite la presente convenzione sono:

- garantire l'apertura e la fruizione del centro sportivo Pineta, consentendone l'accesso e l'utilizzo;
- tutelare e qualificare il valore patrimoniale del centro;
- promuovere e valorizzare l'offerta turistica e la capacità ricettiva.

L'uso e la gestione del centro sportivo di cui alla presente convenzione non potranno essere effettuati per altri scopi, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

L'impianto sportivo viene affidato al Concessionario affinché esso ne faccia uso senza fini di lucro per l'organizzazione e la gestione di attività sportive.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il centro sportivo in modo corretto usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.

ARTICOLO 03 - DURATA

La presente convenzione ha durata di **anni 05 (cinque)** con decorrenza **dal _____.2025 al 31.08.2030**.

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale concedere, su richiesta del concessionario, un prolungamento del periodo di validità della convenzione per ulteriori anni 02 (due).

Prolungamenti del periodo di validità potranno essere esaminati anche nel caso in cui siano richiesti per partecipare a bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti. Le proroghe concesse per tale finalità si intendono condizionate all'effettivo ottenimento del contributo e alla successiva realizzazione dell'opera; ove ciò non si verificasse, si intende ripristinata la scadenza originaria.

La convenzione potrà essere risolta consensualmente e sostituita con altro accordo definito tra le parti ovvero integrato con le modifiche che il concedente e il concessionario potranno richiedere. Alla scadenza della concessione, il centro sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento della consegna, in perfetta efficienza fatto salvo il normale deperimento d'uso e con le eventuali opere di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, debitamente autorizzate dall'Ente, che fossero state effettuate nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Alla scadenza della presente convenzione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti e/o obbligazioni contratti dal Concessionario durante il periodo di concessione. I locali oggetto della presente convenzione dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà del Comune di Borno.

Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui sopra, previo sollecito formale dell'Amministrazione, con preavviso minimo di 05 (cinque) giorni, tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto diverranno irreversibilmente di proprietà del Comune di Borno, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese per trasloco in altro luogo, pulizia o smaltimento a rifiuto di detti materiali sulla fideiussione a garanzia.

ARTICOLO 04 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE O CESSIONE

Il Concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione del centro sportivo, né può cedere a terzi la presente concessione, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 05 – ATTIVITA' AMMESSE

L'utilizzo degli impianti sportivi, compresi attrezzatura o arredi in essi esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con gli stessi compatibili.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

In occasione di manifestazioni direttamente organizzate dal concessionario presso l'impianto, questo dovrà provvedere a darne comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza almeno 03 giorni prima dell'evento.

ARTICOLO 06 - MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La gestione degli impianti deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione e l'organizzazione delle attività devono essere improntate ai criteri di efficienza ed efficacia e devono rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, gli impianti sportivi è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente.

ARTICOLO 07 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il calendario e l'orario di fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario, sulla base delle proprie capacità organizzative, in accordo con il Comune. Ad ogni inizio di stagione sportiva il calendario di utilizzo degli impianti sarà comunicato all'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione a terzi dell'utilizzo degli impianti sportivi sono di competenza del concessionario, nel rispetto delle norme previste dalla presente convenzione.

Gli impianti dovranno essere posti gratuitamente a disposizione - per attività spot - organizzate, co-organizzate o patrocinate dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare l'intenzione di usufruire delle giornate a propria disposizione con un anticipo temporale congruo non inferiore a 10 giorni. A tal fine il concessionario dovrà mettere a disposizione senza oneri per il Comune gli impianti. In caso di precedenti prenotazioni raccolte dal concessionario si valuterà se c'è la possibilità di gestire la contemporaneità degli eventi. Diversamente prevarrà la prenotazione meno recente, comunque in accordo tra concedente e concessionario.

ARTICOLO 08 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E DI SOGGETTI ESTERNI

Al concessionario è accordata la priorità d'uso degli impianti per la propria attività. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.

Il Comune può concedere l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività scolastica e per le

gare dei giochi sportivi studenteschi.

Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà mettere a disposizione gli impianti in occasione di sagre o feste organizzate da Comitati o Enti, nonché in occasione di altre manifestazioni sportive o non sportive compatibili con gli impianti organizzate, patrocinate o in ogni caso autorizzate dalla Civica Amministrazione. Tali iniziative verranno comunicate al concessionario con debito preavviso.

Il concessionario dovrà farsi carico della gestione dei servizi di conduzione, eventualmente previsti durante le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie capacità organizzative ed economiche.

Il concessionario deve garantire le funzioni connesse al ruolo di custodia e pulizia degli impianti, senza oneri per il Comune o per utilizzatori terzi (ad esclusione degli utilizzi degli impianti per attività non gestite direttamente dal concessionario o preventivamente concordate).

Coloro che richiederanno al concessionario l'utilizzo degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, saranno responsabili per eventuali danni verso terzi, e pertanto, dovranno essere muniti di apposita polizza assicurativa. Nel caso sia il Comune ad accordare l'utilizzo degli impianti sarà a suo carico la verifica delle opportune polizze assicurative e/o relativi tesseramenti.

ARTICOLO 09 – TARIFFE

A fronte degli obblighi assunti con la convenzione, il concessionario ha diritto ad utilizzare per la propria attività sportiva gli impianti ed introitare le tariffe per l'utilizzo degli stessi, corrisposte da altre società, associazioni ed utenti che ne richiedano l'utilizzo. Le tariffe di utilizzo dei singoli impianti sportivi sono quelle già definite nell'Allegato alla deliberazione di G.C. n. 213 del 19.12.2020 e riproposte a seguire:

TARIFFE UTILIZZO CAMPO DI CALCIO A 7 VIA BERNINA (ERBA SINTETICA)	
ACCESSO LIBERO	FINO ALLE ORE 18.00
EURO 35,00 (DURATA 1,5 ORE)	UTILIZZO SOLO CAMPO DI CALCIO
EURO 45,00 (DURATA 1,5 ORE)	UTILIZZO CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE

TARIFFE UTILIZZO CAMPO DI CALCIO A 11 VIA PINETA	
PERIODO	IMPORTO
UTILIZZO GIORNALIERO	Euro 250,00 omnicomprendivi
UTILIZZO SETTIMANALE	Euro 1.500,00 omnicomprendivi

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

<i>IN CASO DI UTILIZZO DEL CAMPO PER OLTRE 13 GIORNI CONSECUTIVI LE SUINDICATE TARIFFE SARANNO SCONTANTE DEL 10%</i>	
IN CASO DI UTILIZZO DEL CAMPO DA PARTE DI DUE RICHIEDENTI PER LA STESSA GIORNATA, VERRA' APPLICATA LA SEGUENTE TARIFFA	
UTILIZZO PER ½ GIORNATA SINO ALLE ORE 13.00	Euro 150,00 omnicomprendivi
UTILIZZO PER ½ GIORNATA DOPO LE ORE 13.00	Euro 150,00 omnicomprendivi
UTILIZZO SETTIMANALE FINO ALLE ORE 13.00	Euro 900,00 omnicomprendivi
UTILIZZO SETTIMANALE DOPO LE ORE 13.00	Euro 900,00 omnicomprendivi
<i>IN CASO DI UTILIZZO DEL CAMPO PER OLTRE 13 GIORNI CONSECUTIVI LE SUINDICATE TARIFFE SARANNO SCONTATE DEL 10%</i>	

La modifica delle suindicate tariffe potrà essere rideterminata con delibera di Giunta dal Comune e comunicata al concessionario che dovrà poi provvedere all'applicazione per i periodi successivi. E' fatto tassativo divieto al concessionario di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione, al di fuori delle tariffe sopra esposte.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI ECONOMICI

Vista l'identificazione a rilevanza non economica degli impianti in concessione, a fronte della gestione il Concessionario trattiene per intero i proventi derivanti dall'attività sino a compensazione dei costi di mantenimento documentati da apposita relazione di gestione redatta sotto forma di bilancino (entrate/uscite) supportata da documentazione giustificativa da depositarsi presso l'ufficio tecnico entro il 31/12 di ogni anno.

Qualora si rilevasse uno squilibrio positivo nella gestione annuale delle strutture (ricavi superiori ai costi) superiore ad € 500,00 (franchigia) alla data del 31/12 di ogni anno, il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune la differenza (ossia l'importo del maggior ricavo meno 500,00 €) entro il 15/01 dell'anno successivo. In caso di squilibrio negativo (ossia, costi superiori ai ricavi) il Comune potrà decidere di procedere al versamento di un contributo a compensazione, su richiesta del concessionario.

Su richiesta del concessionario, il comune concedente possa rinunciare all'incasso delle somme eventualmente da introitare, in cambio dell'organizzazione di eventi, manifestazioni, giornate od altre attività da svolgersi a beneficio della comunità bornese ai fini dello sviluppo turistico del territorio che diano eventualmente dimostrazione giustificata del costo dell'evento e della saturazione delle risorse aggiuntive introitate.

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it



ARTICOLO 11 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia degli impianti. Devono essere assicurate le seguenti prestazioni minime:

- a) custodia degli impianti sportivi e delle attrezzature ad essi appartenenti;
- b) informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità degli impianti;
- c) apertura e chiusura degli impianti, secondo il programma di attività sportive e non sportive;
- d) accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione;
- e) controllo delle uscite di sicurezza, che devono essere lasciate libere;
- f) controllo sulla piena efficienza delle strutture, segnalando immediatamente ai competenti uffici comunali eventuali guasti, anomalie e danni riscontrati di competenza del concedente, nonché ogni inconveniente che venisse a realizzarsi durante l'utilizzo dei locali;
- g) tempestiva comunicazione al Comune di eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità degli impianti, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire, se ritenuta necessaria, la presenza di funzionari comunali.
- h) Tempestivo deposito della relazione di gestione (bilancino) per la determinazione dei rapporti economici così come definiti dall'art. 10 del presente contratto;

Sono a carico del concessionario tutte le opere di minuta manutenzione, necessaria al mantenimento degli impianti sportivi, oggetto di convenzione, ed alla loro fruizione. Devono essere assicurate le seguenti prestazioni minime:

- i) pulizia degli impianti, fornendo tutta la manodopera ed i materiali occorrenti; la frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire in ogni momento il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature in essi esistenti;
- j) pulizia e lavaggio di tutte le pavimentazioni dei locali adibiti a spogliatoi o a servizi igienici;
- k) provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali in materia;
- l) piccoli interventi manutentivi, riparazioni di minore entità dovute al normale utilizzo delle strutture e di importo economico modesto.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, senza eccezioni o riserva alcuna, è tenuto:

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it

- a) ad utilizzare gli impianti sportivi affidatigli per le finalità specificate nell'articolo 01 della presente convenzione;
- b) al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza onde evitare danni, incidenti, infortuni e ad adottare le misure sulla sicurezza richieste dalle norme vigenti;
- c) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito del normale utilizzo degli impianti sportivi non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe, in conformità alla normativa vigente;
- d) ad acquisire le eventuali autorizzazioni, assicurazioni, nulla osta, licenze necessarie per lo svolgimento delle attività, ivi comprese quelle per eventi particolari o eccezionali che terrà all'interno delle strutture;
- e) a mantenere in buono stato gli impianti sportivi affidatigli evitandone il degrado, inclusa l'area di pertinenza e l'effettuazione dello svuotamento dei cestini dei rifiuti presenti nell'area;
- f) ad assumersi tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria compresa quella sopra descritta;
- g) al controllo ed alla sorveglianza del centro oggetto di convenzione, al fine di prevenire episodi o situazioni che arrechino danni alla proprietà ed alle strutture;
- h) a provvedere direttamente alla gestione degli impianti sportivi o con personale a proprio carico, anche sotto il profilo della sicurezza, garantire risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte; per far questo potrà avvalersi di professionalità, imprese o soggetti anche esterni al proprio organico. Sia il Concessionario che eventuali collaboratori dovranno essere qualificati ed in regola sotto ogni aspetto, nonché rispettare ogni normativa, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il Concessionario, oltre a quanto previsto nel punto precedente, avrà l'obbligo di realizzare quanto prevede nella proposta di gestione che allega alla propria offerta.

Qualora guasti o usuramento avvenissero per carenza di manutenzione o mancante/intempestiva segnalazione scritta al Servizio Tecnico del Comune di Borno da parte del comodatario, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a proprie

cure e spese. In caso di inadempienza il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del comodatario.

Sono altresì a carico del comodatario la tempestiva segnalazione al Comune di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza dei beni in concessione, nonché le spese necessarie per le pulizie, sollevando l'Ente da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti tra il comodatario ed i propri collaboratori e/o incaricati.

La mancata osservanza delle necessarie opere di manutenzione per il decoro e gli aspetti di funzionalità ed igienico-sanitari dei centri sportivi sarà causa di risoluzione della convenzione a danno del concessionario.

ARTICOLO 13 – ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E INTERVENTI MODIFICATIVI/MIGLIORATIVI

Il concessionario assume a proprio carico le attrezzature, la manutenzione e le eventuali spese del personale addetto alle stesse.

Il concessionario può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; trattandosi di impianti aperti al pubblico, qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all'uso e rispondente alla normativa vigente.

Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sugli impianti sportivi dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Servizio Tecnico Comunale, sotto la cui supervisione il Concessionario dovrà eseguire i lavori.

Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dal Concedente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate. Qualora il Comune decidesse, in qualsiasi momento, di non acquisire al patrimonio comunale i beni o le opere in argomento, ne darà comunicazione scritta al Concessionario che dovrà rimuoverli a propria cura e spese entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza della convenzione; in assenza di tale adempimento, il Comune potrà far rimuovere i beni a spese e danno del Concessionario.

Ogni modifica alle strutture e agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate

comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria, a cura e spese del concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

La realizzazione di opere sostanziali non autorizzate da parte del concessionario, che determinino abusi edilizi o reati di tipo ambientale e paesaggistico, sarà causa di risoluzione della convenzione a danno del concessionario. È fatta salva la facoltà del Comune di costituirsi in sede legale al riguardo.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune di Borno:

- a) le forniture di acqua, energia elettrica, combustibile per il riscaldamento dei locali e per la produzione dell'acqua sanitaria;
- b) ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata alla proprietà dell'impianto sportivo;
- c) il pagamento delle polizze riguardanti la copertura assicurativa dei beni immobili e mobili oggetto di convenzione.

Sono inoltre a carico del Concedente i lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al Concessionario. Il Comune, nel caso in cui non fosse in grado di intervenire, autorizzerà il Concessionario ad eseguire tutti gli interventi necessari ed urgenti per il funzionamento della struttura, ed i costi relativi saranno a carico del Comune.

Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e/o agli impianti.

ARTICOLO 15 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito degli impianti sportivi, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.

Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.

Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella della presente convenzione.

ARTICOLO 16 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ

Al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, mediante costante verifica (diretta o tramite persone delegate) sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Appartiene alla sfera dell'Amministrazione Comunale indicare al concessionario modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, richiedere l'intervento di personale del servizio di igiene pubblica e/o delle forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.

Per ragioni di incolumità pubblica, oppure al fine di salvaguardare le attrezzature ovvero parte o la totalità degli impianti, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nei complessi sportivi, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione. Il concessionario è tenuto a sospendere tutte le attività di allenamento e a sollecitare la sospensione delle gare.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale ed i terzi, e con le autorità di controllo e vigilanza nell'ambito della gestione dell'attività, degli impianti sportivi e di qualsiasi aspetto ad essi connesso.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, essendo sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque ammanco o danno arrecato agli impianti ed alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, limitatamente alle attività svolte e gestite direttamente dal concessionario.

Il Concessionario si assume l'esclusiva responsabilità in ordine all'ottenimento o meno delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi e per eseguire le attività programmate e/o inerenti la gestione in oggetto.

ARTICOLO 18 – PUBBLICITA' PRESSO GLI IMPIANTI

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS)

C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987

Tel. 0364.41000 - E-mail: info@comune.borno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

Ufficio Tecnico Tel. 0364. 41000 interno 3 - E-mail: uff.tecnico@comune.borno.bs.it

Il concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale visiva e sonora presso gli impianti affidati in gestione e ad incassare i relativi introiti, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti e assumendo tutti gli oneri autorizzativi. Il concessionario è tenuto, quando dovuto, al pagamento dei tributi inerenti gli strumenti pubblicitari da lui utilizzati negli impianti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

Sono escluse forme di propaganda politica.

Il Comune di Borno si riserva la possibilità di esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinate.

Durante le ore di utilizzo degli impianti, gli utilizzatori esterni possono esercitare attività di sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi, purché non in concorrenza con quella del concessionario. Ogni adempimento e onere derivato è a carico della società utilizzatrice interessata ad esporre la pubblicità, la quale, al termine dell'orario assegnato per l'attività, avrà cura di ritirare la pubblicità esposta.

I contratti di pubblicità stipulati dal concessionario che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti gli impianti, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture degli impianti né essere pregiudizievoli in alcun modo per la sicurezza delle persone in essi presenti. Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 19 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

È fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto. Tutti i luoghi degli impianti sportivi frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

ARTICOLO 20 - PENALITÀ

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci

giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra Euro 50,00 ed Euro 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione.

L'ammontare della penalità potrà essere sarà trattenuta sul corrispettivo o contributo eventualmente dovuto.

ARTICOLO 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione totale o parziale del servizio, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione al concessionario, avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione di quest'ultimo e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

ARTICOLO 22 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna degli impianti. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente degli impianti sportivi.

Ogni danno accertato agli impianti o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

Al momento della riconsegna, gli impianti devono essere lasciati liberi da persone, beni o vincoli contrattuali.

Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di risoluzione anticipata. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione anticipata, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

ARTICOLO 23 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mancato svolgimento di attività sportiva, salvo motivazioni adeguatamente e anticipatamente comunicate;
- b) chiusura ingiustificata degli impianti sportivi, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- c) reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) cessione della concessione;
- f) mancata presentazione della relazione di gestione contenente il bilancino dell'attività di ogni anno utile alla parametrizzazione dei rapporti economici con l'ente indicati all'art. 10 del presente contratto;
- g) mancato versamento della quota dovuta all'ente in ragione dello squilibrio positivo di gestione così come determinato dall'art. 10 del presente contratto.

La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ARTICOLO 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca.

ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La presente convenzione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
- b) rilevante scadenza del decoro degli impianti sportivi;
- c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- d) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione.

Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna degli impianti sportivi, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ARTICOLO 26 - DIRITTO DI RECESSO

Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al concessionario con un anticipo non inferiore a sessanta giorni.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto.

Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione degli impianti e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

ARTICOLO 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 29 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero eventualmente insorgere in merito alla interpretazione della presente convenzione sono devolute al Foro di Brescia.

ARTICOLO 30 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concedente.

La presente convenzione verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 23.04.1986, n. 131.

ARTICOLO 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI BORNO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA / ASSOCIAZIONE / SOCIETA'
